



## **Regolamento interno del corso di dottorato in Scienze veterinarie (CDSV)**

[D.R. n. 68/2019 dell'11 gennaio 2019 - Emanazione](#)

### **Parte I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Articolo 1**

##### **Il corso di dottorato**

1. Il corso di dottorato in Scienze veterinarie (di seguito CDSV) si propone di promuovere, organizzare e coordinare attività di formazione avanzata per giovani laureati, nell'ambito delle Scienze veterinarie. A tal fine il dottorando dovrà sviluppare il proprio progetto di ricerca nell'ambito di uno o più settori afferenti al Dipartimento di Scienze veterinarie. Il CDSV è integrato con l'attività di ricerca del Dipartimento omonimo e dei colleghi che afferiscono al Collegio di dottorato.
2. Il CDSV promuove lo sviluppo dello spirito critico, della responsabilità della ricerca e dell'innovazione, dell'autonomia del dottorando, della collaborazione tra ricercatori, dalla progettazione del lavoro di ricerca, alla realizzazione, fino alla valorizzazione ed esposizione dei risultati ottenuti, inclusa anche l'attenzione alla pubblica diffusione delle acquisizioni, l'educazione alla scienza e la divulgazione scientifica. In presenza di risultati di potenziale interesse applicativo e brevettuale, sarà garantita la tutela della proprietà intellettuale.
3. Il CDSV si impegna affinché i propri dottorandi siano attivi nella divulgazione e nella valorizzazione dei risultati delle loro ricerche anche nei confronti degli studenti. A tale scopo cura, anche attraverso corsi e seminari dedicati, il conseguimento dell'autonomia dei dottorandi nella stesura di relazioni scientifiche e di articoli accademici e favorisce la loro partecipazione a convegni nazionali e internazionali.
4. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'Italiano. I seminari, i corsi, le verifiche intermedie, le prove e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in lingua italiana. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quella ufficiale del corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
5. La sede amministrativa del CDSV è la sede del Dipartimento di Scienze veterinarie.
6. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente Regolamento si farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i generi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

##### **Articolo 2**

##### **Organi del corso del dottorato**

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente.

2. Il Collegio dei docenti è composto secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.
3. La composizione del Collegio garantisce un'equilibrata rappresentanza delle diverse aree disciplinari facenti capo al Dipartimento di Scienze veterinarie e di quelle di genere.
4. Possono fare domanda di partecipazione al Collegio dei docenti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo, sopra richiamato.
5. Le domande di partecipazione dei candidati vengono indirizzate al Coordinatore, che le sottopone al Collegio dei docenti. Esse sono valutate sulla base della qualità scientifica, come attestata dalla produzione bibliografica, dell'esperienza nella supervisione di tesi di dottorato, delle collaborazioni internazionali dei richiedenti, nonché della loro capacità di attrarre fondi per la ricerca.
6. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti

## Parte II Ammissione

### Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

### Articolo 4 Prove di ammissione

1. Il concorso di ammissione si svolge secondo due modalità distinte per i candidati in possesso di laurea conseguita in Italia e per coloro che partecipano alla selezione riservata in possesso di titolo equipollente alla laurea magistrale rilasciato da università estere. Il Collegio del CDSV potrà bandire singoli concorsi per tema/progetto.
2. Per la selezione ordinaria, il concorso di ammissione è svolto attraverso la valutazione del curriculum, una prova scritta e un colloquio. Il candidato dovrà presentare un curriculum del proprio percorso formativo e delle esperienze professionali e di ricerca. La prova scritta prevedrà l'elaborazione, da parte del candidato, di un tema su argomenti generali. Il colloquio verterà, oltre che sulla verifica delle conoscenze, sulla discussione del curriculum, sulla verifica dell'attitudine alla ricerca, sulla disponibilità a svolgere esperienze all'estero, sugli interessi del candidato all'approfondimento scientifico. Al curriculum sono assegnati fino ad un massimo di venti punti su cento, alla prova scritta fino ad un massimo di quaranta punti su cento, al colloquio fino ad un massimo di quaranta punti su cento. Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano conseguito almeno venticinque su quaranta punti nella prova scritta. Durante il colloquio, si accerterà la conoscenza della lingua inglese. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno venticinque punti su quaranta punti.
3. Per la selezione riservata a laureati in università estere, il concorso consiste nella valutazione del curriculum e di un progetto di ricerca inerente le tematiche svolte nell'ambito del CDSV valutabile fino

ad un massimo di cinquanta su cento punti e in una prova orale, alla quale sono assegnati fino ad un massimo di cinquanta su cento punti, avente come oggetto le conoscenze di base delle diverse discipline delle Scienze veterinarie e la discussione del progetto di ricerca. Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano conseguito almeno trenta su cinquanta punti nella valutazione del curriculum e del progetto di ricerca. Il colloquio si svolgerà in inglese e potrà essere effettuato in videoconferenza, su motivata richiesta del candidato e previa approvazione del Collegio. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno trenta su cinquanta punti.

#### Articolo 5 Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

#### Parte III Frequenza corsi di dottorato

#### Articolo 6 Supervisore

1. Il Collegio dei docenti, entro i primi due mesi dall'inizio del corso, individua, per ciascun dottorando, un supervisore, che viene di norma scelto o tra i membri del Collegio dei docenti o tra i docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze veterinarie. Il supervisore può appartenere anche al personale scientificamente qualificato di altre università o enti di ricerca pubblici e privati e, in questo caso, viene affiancato da un docente del dipartimento di Scienze veterinarie. Eccezioni a questa regola sono possibili, su motivata delibera del Collegio dei docenti.

2. Il dottorando concorda con il supervisore un progetto di ricerca, che viene sottoposto al Collegio dei docenti.

3. Il supervisore, coadiuvato dal Collegio dei docenti, segue l'attività scientifica e didattica del dottorando e lo guida nella scelta e nella realizzazione degli obiettivi scientifici inerenti al progetto di ricerca concordato.

4. Entro la fine del primo anno, il supervisore può fare richiesta al Collegio che gli sia affiancato anche un secondo supervisore, che deve essere approvato dal Collegio stesso.

#### Articolo 7 Attività e verifica

1. I dottorandi devono rispettare le regole definite per ogni ciclo di dottorato dal Collegio dei docenti. Essi devono sviluppare il programma di ricerca concordato con il supervisore, frequentando anche corsi e seminari approvati dal Collegio dei docenti, nonché le attività organizzate dall'Ateneo per i dottorandi.

2. I dottorandi devono, nell'ambito del Dipartimento di Scienze veterinarie, tenere ogni anno seminari attinenti alla propria attività di ricerca, previo accordo con il Collegio dei docenti. Tali seminari saranno oggetto di valutazione, secondo le modalità stabilite per ciascun ciclo dal Collegio.

3. I dottorandi dovranno inoltre partecipare alle iniziative di comunicazione scientifica rivolte alla società. Anche queste attività saranno oggetto di valutazione, secondo le modalità stabilite per ciascun ciclo dal Collegio.
4. Al termine di ogni anno, i dottorandi devono presentare al Collegio dei docenti una relazione scritta sulle attività formative svolte (per esempio frequenza a corsi, scuole, seminari) e una sulla propria attività di ricerca.
5. Al termine di ogni anno, i supervisori devono inviare al Collegio dei docenti un breve giudizio sull'attività di ricerca del dottorando.
6. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico, verifica per ciascun dottorando il completamento delle attività formative previste e i risultati dell'attività di ricerca svolta ed esprime un parere di idoneità. Questo è accompagnato da un giudizio sintetico, che sarà utile alla formulazione della valutazione finale. Tale giudizio si forma sulla base della valutazione della frequenza ai corsi e seminari, delle relazioni svolte, delle attività di divulgazione scientifica realizzate e delle attività di ricerca condotte nell'anno di riferimento.

## Articolo 8

### Compatibilità e incompatibilità

1. I dottorandi devono svolgere la loro attività di ricerca nei laboratori e nelle strutture del Dipartimento di Scienze veterinarie o in sedi approvate dal Collegio dei docenti. L'accesso e la presenza presso i laboratori e le strutture del Dipartimento di Scienze veterinarie è garantito a tutti i dottorandi e dovrà svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni previste dai regolamenti del suddetto Dipartimento, in particolare quelle per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sul posto di lavoro.
2. I dottorandi devono svolgere per alcuni periodi la propria attività fuori sede, previa approvazione del Collegio dei docenti, a seguito di domanda corredata da un breve progetto delle attività da svolgere.
3. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previo nulla osta del Collegio dei docenti, attività di tutorato, didattica integrativa e/o didattica sussidiaria, comprensiva delle attività didattiche propedeutiche e di recupero, nelle modalità e nei limiti previsti dalla legge e dai Regolamenti di Ateneo.
4. La frequenza del dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, così come disposto dalla normativa vigente.
5. In base all'art. 17 comma 1 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca i dottorandi di area veterinaria possono partecipare all'attività clinico-assistenziale, presso l'Ospedale didattico veterinario del Dipartimento di Scienze veterinarie e/o strutture sanitarie pubbliche, se tale attività risulta essere funzionale al progetto di ricerca e previa autorizzazione del Collegio dei docenti. In caso di strutture diverse dall'Ospedale didattico veterinario queste attività dovranno essere disciplinate da convenzione.

## Parte IV

### Conseguimento titolo

## Articolo 9 Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. Ogni anno il Collegio dei docenti stabilisce le scadenze per i passaggi seguenti:
  - a. il supervisore suggerisce una rosa di possibili valutatori, afferenti a prestigiose università o enti di ricerca pubblici o privati preferibilmente esteri; i valutatori non devono avere avuto rapporti di collaborazione diretta con il dottorando;
  - b. il Collegio, dopo averne verificato la disponibilità, assegna due valutatori a ciascuna tesi;
  - c. la tesi, presentata dal candidato entro i termini prescritti, viene valutata dal Collegio dei docenti, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo;
  - d. una volta ottenuto il giudizio positivo del Collegio dei docenti, la tesi viene inviata ai valutatori, cui viene chiesto di esprimere un giudizio analitico entro un mese dalla ricezione, fatto comunque salvo il termine di decadenza del valutatore previsto dall'art. 19, comma 4, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca;
  - e. il giudizio dei valutatori può essere: ammissione diretta alla discussione pubblica, rinvio per la modifica della tesi, non superiore a sei mesi, per le necessarie integrazioni e correzioni prima dell'ammissione alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori; tesi respinta;
  - f. nel caso siano state richieste modifiche o integrazioni, il Collegio dei docenti invia nuovamente la tesi ai valutatori, corredata di una lettera di risposta in cui il dottorando espone le modifiche apportate;
  - g. se necessario, viene nominato un ulteriore valutatore per dirimere eventuali disparità di giudizio.
3. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
4. La data, l'ora e il luogo della discussione finale viene proposta dal Coordinatore, sentite le disponibilità della commissione e del candidato.
5. Il candidato deve inviare una bozza della tesi ai membri della commissione almeno venti giorni prima della discussione. La versione definitiva della tesi deve essere comunque presentata dal dottorando in formato elettronico, almeno tre giorni prima della discussione, secondo quanto previsto all'art. 19 comma 9 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.
6. Concorrono alla formulazione del giudizio finale l'elaborato scritto con l'eventuale allegata relazione del dottorando sulle attività svolte durante il percorso dottorale e sulle eventuali pubblicazioni e l'esposizione orale da parte del candidato.
7. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

## Articolo 10 Commissione esaminatrice

1. La commissione è nominata nelle forme indicate dal Regolamento di Ateneo con attenzione alle rappresentanze di genere.
2. In nessun caso il supervisore può partecipare alla commissione.

Parte V  
Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11  
Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12  
Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13  
Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus/International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Parte VI  
Applicazione

Articolo 14  
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai Consigli di dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'Amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web d'Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.